



LICEO SCIENTIFICO STATALE " ANTONIO GRAMSCI "

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400  
Cod. Fisc. 80031570486 - e-mail: [lgramsci@tin.it](mailto:lgramsci@tin.it)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Allegato del Regolamento d'istituto

Indice

1. Regolamento di disciplina
2. Provvedimenti disciplinari
3. Mancanze disciplinari e relative sanzioni:
  - nei confronti dell'istituzione scolastica e della sua organizzazione
  - nei confronti delle diverse componenti della scuola: preside, docenti, non docenti, studenti
  - nei confronti del patrimonio
4. Soggetti competenti e procedura per l'irrogazione delle sanzioni
5. Impugnazioni
6. Comitato di Garanzia interno
7. Disposizioni finali

### 1. Regolamento di disciplina

Il regolamento di disciplina attua i disposti dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, modificato e integrato dal DPR 235/2007.

Esso individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento al Regolamento Interno d'istituto, ai diritti e doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

### 2. Criteri per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari presuppone la certezza dell'infrazione e della responsabilità.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline

Non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate dal Consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nel periodo di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente può essere disposto anche quando siano stati commessi reati gravi o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### 3. Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Si configurano tali comportamenti non adeguati o contrari ai diritti e ai doveri degli studenti.

Essi si possono configurare come:

- mancanze nei confronti dell'istituzione scolastica e della sua organizzazione;
- mancanze nei confronti delle diverse componenti della scuola: preside, docenti, non docenti, altri studenti;
- mancanze nei confronti del patrimonio.

Mancanze nei confronti dell'istituzione scolastica e della sua organizzazione

Mancanze e violazioni in relazione agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 del Regolamento interno d'Istituto in merito a:

orario di svolgimento delle lezioni, norme per l'ingresso e l'uscita dalla scuola, assenze dalle lezioni, organizzazione del lavoro scolastico, norme comportamentali, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) ovvero comunicazione alla famiglia;  
c) ovvero ammonizione scritta sul registro di classe, controfirmata dal dirigente scolastico o da suo delegato; dopo la seconda ammonizione scritta si procede ad annotazione sul curriculum personale dello studente;  
d) ovvero sospensione fino a 15 giorni su delibera del Consiglio di classe; la sospensione comporta in ogni caso l'annotazione sul curriculum personale dello studente;  
Relativamente ai punti b, c si prevede inoltre la permanenza di un'ora dopo la conclusione delle lezioni, per la pulizia della propria aula o degli spazi esterni; per il punto d si prevede la presenza a scuola, per effettuare attività di biblioteca e/o pulizia della propria aula, per tutto il periodo della sospensione.  
All'esaurimento dei 10 permessi per entrate posticipate/uscite anticipate verranno applicate in ordine crescente le sanzioni sopra elencate.

Mancanze nei confronti delle diverse componenti della scuola: dirigente scolastico, docenti, non docenti, studenti

Mancanze e violazioni in relazione agli articoli 2, 3, 4 del Regolamento interno d'istituto, in merito ai rapporti tra le diverse componenti scolastiche, tali da risultare lesive delle libertà, dignità, riservatezza di ciascuno, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale;  
b) ovvero comunicazione alla famiglia;  
c) ovvero ammonizione scritta sul registro di classe, controfirmata dal dirigente scolastico o da suo delegato; dopo la seconda ammonizione scritta si procede ad annotazione sul curriculum personale dello studente;  
d) ovvero sospensione fino a 15 giorni su delibera del Consiglio di classe; la sospensione comporta in ogni caso l'annotazione sul curriculum personale dello studente.  
Relativamente ai punti b, c si prevede inoltre la permanenza di un'ora dopo la conclusione delle lezioni, per la pulizia della propria aula o degli spazi esterni; per il punto d si prevede la presenza a scuola, per effettuare attività di biblioteca e/o pulizia della propria aula, per tutto il periodo della sospensione.  
È da considerarsi aggravante la violazione o la mancanza nei confronti di persona disabile o portatrice di handicap fisici e psichici.

Mancanze nei confronti del patrimonio

Azioni che procurino danni ai locali ed alle attrezzature della scuola, nonché mancanze e violazioni delle norme comportamentali in relazione al loro uso (articoli 5 e 10 del Regolamento interno d'istituto) comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, oltre alla riparazione del danno ovvero al risarcimento in solido dello stesso:

a) richiamo verbale;  
b) ovvero comunicazione alla famiglia;  
c) ovvero ammonizione scritta sul registro di classe controfirmata dal dirigente scolastico o da suo delegato; dopo la seconda ammonizione scritta si procede ad annotazione sul curriculum personale dello studente;  
d) ovvero sospensione fino a 15 giorni su delibera del Consiglio di classe; la sospensione comporta in ogni caso l'annotazione sul curriculum personale della studente.  
Relativamente ai punti b, c si prevede inoltre la permanenza di un'ora dopo la conclusione delle lezioni, per la pulizia della propria aula o degli spazi esterni; per il punto d si prevede la presenza a scuola, per effettuare attività di biblioteca e/o pulizia della propria aula, per tutto il periodo della sospensione.

#### 4. Soggetti competenti e procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Il richiamo verbale rientra nelle competenze dell'insegnante; la comunicazione alla famiglia rientra nelle competenze dell'insegnante o del Capo d'istituto; l'ammonizione scritta sul registro di classe rientra nelle competenze dell'insegnante o del Capo d'istituto; la sospensione fino a quindici giorni rientra nelle competenze del Consiglio di classe; la sospensione oltre i quindici giorni e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi spettano al Consiglio di istituto.

Il soggetto competente alla irrogazione della sanzione, informato della mancanza o della violazione da chiunque ne sia venuto a conoscenza, provvede ad una pronta verifica dei fatti, constatando di persona la sussistenza della violazione, anche attraverso le opportune testimonianze ed acquisendone le prove.

Provvede quindi, entro i successivi 3 giorni, ad irrogare la sanzione, commisurata alla entità della violazione.

Qualora a formulare il giudizio sia chiamato il Consiglio di Classe, quest'ultimo viene convocato entro 3 giorni dalla violazione: della convocazione viene data immediata comunicazione allo studente.

Il Consiglio di Classe provvede ad irrogare la sanzione entro i successivi 4 giorni.

Della decisione è immediatamente informato lo studente che, nei tempi e nei modi indicati al successivo paragrafo, potrà procedere ad impugnazione.

#### 5. Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, il quale decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse. contro le violazioni del presente Regolamento.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Le modalità di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale sono individuate dall'ufficio scolastico regionale.

L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

#### 6. Comitato di Garanzia interno

Il Comitato di Garanzia interno alla scuola è presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito da: un docente designato dal consiglio di istituto; uno studente designato dalla Assemblea degli studenti; un genitore eletto nel Consiglio di Istituto e da esso designato.

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, con votazione a maggioranza semplice; con lo stesso meccanismo vengono sostituiti i membri che dovessero decadere nel corso del periodo di nomina.

#### 9. Disposizioni finali

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di istituto con votazione a maggioranza semplice, previa consultazione degli studenti.

Con lo stesso meccanismo sono approvate modifiche e integrazioni.

Nella sua prima stesura esso è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 29 settembre 1999 e successive modifiche (giugno 2008 e marzo 2009).

Il presente Regolamento di Disciplina è affisso all'Albo della scuola, unitamente al Regolamento d'istituto del quale costituisce allegato.

Di esso viene data la più ampia conoscenza e divulgazione nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.